

COMUNE DI PRATA D'ANSIDONIA
Provincia di L'Aquila

STATUTO

Approvato con delibera di C.C. n. 2 del 27/02/2013

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Il Comune
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 – Principi dell'azione comunale
- Art. 4 – Programmazione e forme di cooperazione
- Art. 5 – Territorio e sede comunale
- Art. 6 – Stemma, gonfalone e sigillo
- Art. 7 – Albo pretorio
- Art. 8 – Pari opportunità

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I

ORGANI DEL COMUNE

- Art. 9 – Organi del Comune

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 10 – Il Consiglio Comunale: ruolo e funzioni
- Art. 11 – Composizione e durata in carica
- Art. 12 – Prima seduta
- Art. 13 – Linee programmatiche di mandato
- Art. 14 – Presidenza del Consiglio Comunale
- Art. 15 – Gruppi consiliari
- Art. 16 – Commissioni Consiliari permanenti – Commissioni temporanee
- Art. 17 – Commissioni di controllo, di garanzia, di indagine
- Art. 18 – Tutela delle minoranze
- Art. 19 – Consiglieri Comunali
- Art. 20 – Diritti dei Consiglieri
- Art. 21 – Doveri dei Consiglieri
- Art. 22 – Decadenza, ineleggibilità ed incompatibilità
- Art. 23 – Sessioni e convocazione del Consiglio Comunale
- Art. 24 – Adunanze consiliari “aperte”

CAPO III

IL SINDACO

- Art. 25 – Il Sindaco
- Art. 26 – Altre competenze del Sindaco
- Art. 27 – Deliberazioni del Sindaco
- Art. 28 – Vicesindaco
- Art. 29 – Cessazione dalla carica e sostituzione
- Art. 30 – Attribuzione di poteri gestionali ai componenti dell'organo esecutivo

CAPO IV

NORME COMUNI AGLI ORGANI

- Art. 31 – Deliberazioni degli organi collegiali

TITOLO III

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

- Art. 32 – Struttura burocratica del Comune. Principi strutturali ed organizzativi
- Art. 33 – Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

CAPO II – UFFICI E PERSONALE

Art. 34 – Il Segretario Comunale

Art. 35 – Responsabili degli uffici e dei servizi

TITOLO IV

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTROLLI INTERNI

CAPO I

FINANZA LOCALE – REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 36 – Finanza locale

Art. 37 – Attività finanziarie del Comune

Art. 38 – Bilancio Comunale

Art. 39 – Attività contrattuale

Art. 40 – Organo di revisione economico-finanziaria

CAPO II

BENI PUBBLICI COMUNALI

Art. 41 – Beni pubblici comunali

CAPO III

CONTROLLI INTERNI

Art. 42 – Controlli interni

TITOLO V

PARTECIPAZIONE POPOLARE – REFERENDUM – ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

CAPO I- ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 43 – Promozione dell'associazionismo e del volontariato

Art. 44 – Albo delle associazioni

Art. 45 – Organismi di partecipazione popolare – Consulte e forum giovanili

Art. 46 – Istanze

Art. 47 – Petizioni

Art. 48 – Proposte

Art. 49 – Referendum

Art. 50 – Validità del referendum – Effetti

Art. 51 – Altre forme di consultazione della popolazione

Art. 52 – Disposizioni comuni alle forme di partecipazione popolare

Art. 53 – Partecipazione alla vita pubblica degli stranieri

CAPO II -DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 54 – Pubblicità degli atti

Art. 55 – Diritto di accesso e di informazione

TITOLO VI

FORME ASSOCIATIVE

Art. 56 – Convenzioni

Art. 57 – Accordi di programma

TITOLO VII

POTESTÀ NORMATIVA

Art. 58 – Statuto

Art. 59 – Regolamenti

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 60 – Modificazione ed abrogazione dello Statuto

Art. 61 – Pubblicità dello Statuto

Art. 62 – Abrogazioni

Art. 63 – Entrata in vigore

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Il Comune

1. Il Comune di Prata d'Ansidonia, con il presente Statuto, esprime la propria autonomia, nel rispetto della Costituzione italiana e dei principi fondamentali dell'ordinamento della Repubblica.

Art. 2 – Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, culturale ed economico, ispirando la propria azione ai principi di libertà e pari dignità della persona umana.

2. Il Comune si adopera per superare gli squilibri economici, sociali, civili e culturali e per attuare i principi di uguaglianza e pari dignità.

3. Il Comune attua condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'esercizio delle funzioni istituzionali, nella gestione dei servizi pubblici e nello svolgimento della vita sociale a tutti i livelli.

4. Il Comune esercita le proprie funzioni attraverso la più ampia partecipazione dei cittadini, persone singole o associate, promuovendo le formazioni sociali e le attività civili che mirano a rendere effettiva tale partecipazione.

5. Il Comune assume tra i valori fondamentali della propria attività il riconoscimento e il sostegno delle associazioni volontarie dei cittadini, che operano per il raggiungimento delle finalità del presente Statuto.

6. Il Comune promuove, sostiene e valorizza le attività culturali, contribuendo a sviluppare una cultura universale di dialogo, di accoglienza e di inserimento.

7. Il Comune riconosce i diritti della famiglia e adotta ogni misura idonea a favorire l'adempimento dei compiti che la Costituzione le affida; riconosce l'esistenza di altre forme di convivenza e le tutela nei limiti previsti dall'ordinamento giuridico.

8. Il Comune, nel quadro di adeguate politiche rivolte a tutte le fasce d'età ed a tutte le categorie di cittadini, riconosce i bambini e gli adolescenti come cittadini a pieno titolo, si adopera per farli partecipare alla vita della comunità locale ed opera per coinvolgerli in relazione alle scelte che li riguardano; salvaguardia i diritti dell'infanzia, tutela il diritto allo studio e alla formazione nelle realtà sociali dove si sviluppa la personalità dei minori.

9. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute in un contesto di sicurezza sociale e di libertà dal bisogno.

10. Il Comune favorisce l'occupazione, salvaguardando salute e dignità dei lavoratori e favorendo l'inserimento lavorativo dei più deboli e degli emarginati; promuove le attività economiche e produttive, turistiche, sociali, sportive, culturali e del tempo libero.

11. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali ed economiche alla vita pubblica.

12. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente ed a creare le condizioni per lo sviluppo sostenibile; tutela il patrimonio storico, artistico, paesaggistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 3 – Principi dell'azione comunale

1. Il Comune ispira la propria azione ai principi della democrazia, dell'informazione e della partecipazione; attua le proprie politiche nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, buon andamento, imparzialità, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

2. Il Comune riconosce il rilievo del processo di integrazione europea e promuove la cooperazione con altri enti locali, secondo i principi della Carta Europea delle Autonomie Locali.

Art. 4 – Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel proprio territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, la Provincia e la Regione sono informati ai principi di equiparazione, cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

4. Il Comune, per il conseguimento dei propri fini istituzionali, incentiva la più ampia partecipazione dei cittadini, in forma singola o associata, favorendo forme di cooperazione con soggetti pubblici e privati.
5. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune gestisce le proprie funzioni in forma associata tramite unioni con altri comuni e convenzioni stipulate secondo le disposizioni di legge che regolano la materia.

Art. 5 – Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita da tre aggregati, il Centro Storico di Prata d'Ansidonia e Castello Camponeschi e le frazioni di Tussio e San Nicandro.
2. Il territorio del Comune di Prata D'Ansidonia si estende per 19.66 Km² e confina con i Comuni di Fagnano Alto, San Pio delle Camere, San Demetrio ne' Vestini, Barisciano, Caporciano.
2. Il Comune ha sede nella residenza municipale, ove sono collocati i principali uffici dell'amministrazione comunale ed ove si riuniscono, di regola, gli organi collegiali. Per particolari esigenze il Consiglio, in caso di necessità, può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 6 – Stemma – Gonfalone – Fascia tricolore – Distintivo del Sindaco

1. Il Comune ha come suo distintivo un proprio stemma adottato a norma di legge.
2. Il Comune fa uso nelle cerimonie ufficiali del gonfalone
3. Il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune nelle cerimonie, nelle altre pubbliche ricorrenze, e, comunque, ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del Comune ad una particolare iniziativa
4. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune

Art. 7 – Albo pretorio

1. Il Comune ha un albo pretorio *on line* ove sono pubblicati lo Statuto, i Regolamenti, le deliberazioni, le ordinanze, i bandi, gli avvisi e tutti gli atti che si debbono o si vogliono portare a conoscenza del pubblico.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

Art. 8 – Pari opportunità

1. Il Comune garantisce e promuove le pari opportunità tra donne e uomini, rimuovendo gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione e l'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica delle donne nell'Amministrazione e nella comunità locale; promuove e programma politiche rivolte al conseguimento delle pari opportunità. Il Comune garantisce che il principio delle pari opportunità e dell'uguaglianza di genere venga rispettato nelle istituzioni rappresentative locali e all'interno degli altri soggetti pubblici o privati nei quali il Comune ha un coinvolgimento diretto. Il Comune, anche sulla base dei principi di legge, adotta piani di azione positivi.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I

ORGANI DEL COMUNE

Art. 9 – Organi del Comune

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio comunale e il Sindaco.
2. Il principio di competenza presiede all'attività di ognuno degli organi dell'Ente.
3. Gli organi del Comune ispirano la propria attività ai principi di imparzialità, buona amministrazione e trasparenza nel rispetto del principio di separazione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale.

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10 – Il Consiglio Comunale: ruolo e funzioni

1. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, espressione della comunità locale che lo elegge riunita in corpo elettorale, secondo la disciplina stabilita dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni ad esso conferite dalle leggi e dal presente Statuto, conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure previste dalla legge, dal presente Statuto e dalle norme regolamentari.
3. Il Consiglio Comunale, nel quadro stabilito dalle legge e dallo Statuto, gode di autonomia funzionale ed organizzativa; dispone di specifici fondi di bilancio, di adeguato personale, di locali e di idonei

strumenti per il funzionamento delle proprie strutture, delle Commissioni Consiliari e dei Gruppi Consiliari.

4. Il funzionamento del Consiglio comunale, nel quadro dei principi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto, è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei propri componenti, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte nonché il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute.

5. Il Consiglio adotta atti fondamentali di carattere normativo e programmatico. Gli atti fondamentali debbono indicare gli obiettivi da conseguire, gli strumenti e le azioni da osservare per l'assolvimento delle funzioni dell'Ente, le risorse e le modalità di reperimento e di destinazione delle stesse. Gli atti di indirizzo politico-amministrativo possono essere assunti con delibere, mozioni, ordini del giorno, direttive contenenti obiettivi, principi e criteri informativi delle attività dell'Ente.

6. Il controllo sull'attività dell'Ente si esplica attraverso: l'esame e la verifica dei rendiconti previsti in atti fondamentali; le interrogazioni e le interpellanze; l'accesso alle delibere, alle determinazioni dirigenziali ed altri atti adottati all'interno dell'Ente.

7. Con motivata deliberazione, il Consiglio Comunale può procedere ad indagini, istituendo apposite commissioni, secondo le modalità definite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

8. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Gli indirizzi sono valevoli limitatamente al periodo temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.

9. Il Consiglio Comunale conferma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare l'imparzialità e la corretta gestione amministrativa.

10. Il Consiglio Comunale esercita la potestà di autorganizzazione per mezzo degli istituti e secondo le modalità determinati dal Regolamento.

Art. 11 – Composizione e durata in carica

1. La composizione del Consiglio Comunale è stabilita dalla legge.

2. Il Consiglio Comunale dura in carica fino all'elezione del nuovo organo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili, la cui mancata adozione possa arrecare pregiudizio all'Ente o alla comunità locale.

Art. 12 – Prima seduta

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco – e da questi presieduta – entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. Nel corso della prima seduta, il Consiglio Comunale procede secondo il seguente ordine dei lavori:

- a) esame della condizione degli eletti ed eventuali dichiarazioni di ineleggibilità;
- b) convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco a scrutinio palese;
- c) giuramento del Sindaco;
- d) comunicazione, da parte del Sindaco, delle nomine alla carica di Vicesindaco e di Assessore;
- e) presentazione, da parte del Sindaco, delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
- f) elezione della commissione elettorale comunale (c.e.c.) a scrutinio segreto;
- g) eventuali altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 13 – Linee programmatiche di mandato

1. Il Sindaco, nel corso della prima seduta consiliare, presenta le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Le linee programmatiche sono suscettibili di modifiche, integrazioni e adeguamenti sulla base di esigenze e problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

3. Il Consiglio Comunale verifica periodicamente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco; in tale sede ciascun Consigliere ha il diritto di proporre integrazioni, adeguamenti e modifiche alle linee programmatiche. Tali proposte vengono dal Sindaco sottoposte al Consiglio Comunale che si esprime in seduta appositamente convocata.

Art. 14 – Presidenza del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco. In caso di impedimento o assenza del Sindaco, le funzioni di Presidente del Consiglio sono svolte dal Consigliere più anziano d'età.
2. Al Presidente sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione, direzione dei lavori e delle attività del Consiglio

Art. 15 – Gruppi consiliari

I Consiglieri Comunali possono costituirsi in Gruppi, secondo le norme del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 16 – Commissioni Consiliari permanenti – Commissioni temporanee

1. Il Consiglio, con delibera da adottarsi a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può istituire Commissioni Consiliari a carattere permanente, con funzioni referenti, redigenti, consultive ed istruttorie. Le Commissioni Consiliari permanenti svolgono attività di supporto al Consiglio Comunale nell'esercizio delle competenze proprie di quest'ultimo.
2. Le materie di competenza delle Commissioni Consiliari permanenti, le attribuzioni, la composizione e le modalità di nomina, l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori sono stabilite dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari. Il Regolamento, nel disciplinare la composizione delle Commissioni Consiliari permanenti, assicura il rispetto del criterio proporzionale, assicurando la rappresentanza di ciascun gruppo.
3. Il Consiglio Comunale può istituire, con deliberazione da adottarsi a maggioranza assoluta dei propri componenti, Commissioni temporanee, aventi lo scopo di studiare argomenti, approfondire questioni di particolare rilevanza, valutare interventi, progetti e piani, concernenti materie di competenza consiliare. Le modalità di istituzione, i poteri, la composizione e il funzionamento di dette Commissioni sono disciplinate dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

Art. 17 – Commissioni di controllo, di garanzia, di indagine

1. Il Consiglio Comunale, con deliberazione da adottarsi a maggioranza assoluta dei propri membri, può costituire al suo interno Commissioni speciali di controllo o di garanzia, nonché Commissioni di indagine e d'inchiesta incaricate di effettuare controlli, verifiche ed accertamenti sull'andamento dell'attività dell'Amministrazione. Le modalità di istituzione e di nomina dei componenti, la composizione, il funzionamento ed i poteri di dette Commissioni sono disciplinati dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.
2. La presidenza delle Commissioni aventi funzioni di controllo o garanzia è attribuita ad un esponente della minoranza consiliare.

Art. 18 – Tutela delle minoranze

1. I regolamenti comunali tutelano i diritti delle minoranze consiliari anche con riferimento al controllo politico sugli atti della maggioranza.
2. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, in caso di contingentamento dei tempi di discussione in aula, garantisce che alle minoranze, indipendentemente dalla loro consistenza numerica, siano concessi spazi adeguati.
3. I regolamenti tutelano l'autonomia delle minoranze nella nomina di propri rappresentanti, anche attraverso votazioni distinte, ove la legge o altre disposizioni assicurano una quota riservata.

Art. 19 – Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri rappresentano, senza vincolo di mandato, la comunità locale alla quale sono tenuti a rispondere.
2. Lo stato giuridico, le dimissioni, la cessazione, la decadenza e la sostituzione dalla carica di Consigliere Comunale sono regolati dalla legge.

Art. 20 – Diritti dei Consiglieri

1. Ciascun Consigliere ha diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio; ha diritto di presentare proposte di deliberazioni, emendamenti, interrogazioni, interpellanze e mozioni, secondo la disciplina di cui al Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
2. Ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato. È tenuto al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Ciascun Consigliere ha diritto di ottenere copia degli atti del Comune secondo i tempi e le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti comunali.

3. Ciascun Consigliere ha diritto di ottenere, da parte del Presidente del Consiglio Comunale, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo consiliare.

4. Le forme e i modi di esercizio dei diritti di cui al presente articolo sono disciplinati dai regolamenti dell'Ente.

Art. 21 – Doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute consiliari ed ai lavori delle Commissioni consiliari eventualmente istituite.

2. Ogni Consigliere Comunale è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio del Comune, presso il quale vengono recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 22 – Decadenza, ineleggibilità ed incompatibilità

1. Le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza dei Consiglieri comunali sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Consigliere comunale che, senza giustificato motivo, non interviene a cinque sedute consecutive ovvero a otto sedute nell'anno solare, viene dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio Comunale, da adottarsi a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati per legge all'Ente, computando a tal fine anche il Sindaco. Quest'ultimo provvede, con comunicazione scritta, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., a contestare le assenze al Consigliere interessato e ad invitarlo a fornire le proprie motivate giustificazioni, assegnandogli un termine non inferiore a dieci giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.

Nel corso della prima seduta consiliare utile il Sindaco deve dare atto della avvenuta contestazione al Consigliere delle assenze e delle eventuali giustificazioni presentate dall'interessato. Il Consiglio Comunale, tenuto conto delle cause giustificative eventualmente addotte dal Consigliere interessato, delibera la decadenza e la surroga del primo dei non eletti della stessa lista. L'eventuale intervento del Consigliere interessato alla seduta in questione non interrompe la procedura di decadenza. Il Consigliere interessato non è ammesso alla votazione sull'argomento che lo riguarda.

3. La decadenza dovuta ad ineleggibilità ed incompatibilità, anche se sopraggiunte alle elezioni, è stabilita dalla legge.

Art. 23 – Sessioni e convocazione del Consiglio Comunale

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie o in via d'urgenza.

2. Sono considerate ordinarie le sedute relativamente alle quali vengono iscritti all'ordine del giorno argomenti relativi a: statuto e regolamenti, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa del Consiglio stesso; bilancio di previsione; rendiconto della gestione; verifica degli equilibri di bilancio; linee programmatiche. Tutte le altre sedute sono da considerarsi straordinarie.

3. Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'adunanza consiliare; la seconda convocazione deve tenersi nello stesso giorno a distanza di almeno due ore e non oltre le ore ventiquattro ore dalla prima. Le sedute straordinarie devono convocarsi almeno tre giorni prima della data fissata per lo svolgimento della seduta consiliare.

Nei casi d'urgenza la convocazione può avvenire almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza consiliare. L'avviso di convocazione può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi nello stesso giorno a distanza di almeno due ore e non oltre le ore ventiquattro ore dalla prima.

4. Le modalità di convocazione, il contenuto e le modalità di predisposizione dell'ordine del giorno, le modalità di deposito degli atti, la validità delle sedute e delle deliberazioni, la pubblicità delle sedute consiliari e le modalità di espressione del voto sono disciplinati nel Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale nel rispetto dei principi fissati dal presente Statuto.

Art. 24 – Adunanze consiliari “aperte”

1. Qualora si verificassero accadimenti di particolare gravità o per rilevanti motivi di interesse della comunità locale, il Sindaco, quale Presidente del Consiglio, può convocare una seduta consiliare “aperta”, anche fuori dalla sede municipale, alla quale possono essere inviati Parlamentari, Rappresentanti dello Stato, di altri Enti e Associazioni, interessati ai temi da discutere. Il Sindaco, in accordo con i Sindaci di altri Comuni, può promuovere la convocazione congiunta dei rispettivi Consigli Comunali.

2. Le modalità di tenuta delle predette adunanze sono stabilite nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

CAPO III IL SINDACO

Art. 25 – Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge, che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.
3. Il Sindaco, davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
4. Il Sindaco rappresenta la comunità locale ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione.
5. Il Sindaco:
 - persegue l'attuazione degli obiettivi indicati nel programma amministrativo informando la propria attività al rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio Comunale;
 - vigila sull'attuazione delle deliberazioni degli organi collegiali del Comune;
 - sovrintende al buon funzionamento degli uffici e dei servizi, alla gestione dell'attività amministrativa e alla esecuzione degli atti;
 - coordina le attività dell'Ente;
 - formulagli indirizzi generali e programmatici cui devono attenersi i Responsabili di servizio;
 - può fare proposte di deliberazioni al Consiglio Comunale;
 - può promuovere indagini e verifiche amministrative sull'attività del Comune;
 - esercita il potere di ordinanza nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge;
 - garantisce l'unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività finalizzata al conseguimento dei fini stabiliti nei documenti programmatici;
 - nelle nomine di propria competenza rispetta i criteri di professionalità, avvicendamento e pubblicità, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale;
 - promuove iniziative per concludere accordi programma con altri enti;
 - convoca i comizi elettorali ed indice i referendum.

Art. 26. Altre competenze del Sindaco

1. Per effetto dell'art. 16, comma 17, lett. a), del d.l. 13 agosto 2011, n. 148, al Sindaco, nel Comune di Prata D'Ansidonia, con popolazione fino a 1.000 abitanti, spetta la competenza ad esprimersi in materie precedentemente devolute alla Giunta comunale.
2. Il Sindaco compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze attribuite, ai sensi di legge o del presente Statuto, al Segretario Comunale e ai Responsabili degli uffici e dei servizi.
3. Il Sindaco assume tutti i provvedimenti che mirano a coordinare ed indirizzare l'attività gestionale al fine di dare attuazione, nel quadro delle linee programmatiche, agli atti di indirizzo ed a quelli fondamentali del Consiglio Comunale. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale. I provvedimenti del Sindaco indicano lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi necessari, i criteri e le modalità generali cui dovranno attenersi gli organi gestionali nell'esercizio delle competenze loro attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
4. Il Sindaco risponde al Consiglio Comunale dell'attuazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e degli indirizzi generali di governo ricevuti.
5. Il Sindaco impronta la propria attività ai principi della trasparenza, della efficienza e della programmazione.
6. Il Sindaco, fermo restando quanto stabilito dai commi precedenti del presente articolo, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - ha potere di indirizzo e di controllo sulla gestione del Comune;
 - può fare proposte di delibere al Consiglio Comunale;
 - approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio che la legge o il regolamento di contabilità comunale attribuisce ai Responsabili dei servizi;

- elabora linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
- stabilisce le direttive ed i criteri per la definizione degli incarichi e delle consulenze ed i successivi adempimenti;
- assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
- modifica le tariffe ed elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove; determina le aliquote dei tributi comunali;
- detta i criteri per la nomina dei componenti delle commissioni di concorso, di gara e delle commissioni diverse da quelle di competenza del Consiglio comunale, in conformità alle norme di legge e di regolamento;
- approva il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e la dotazione organica ed adotta tutti gli atti relativi all'organizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali fissati dal Consiglio Comunale;
- nomina la delegazione trattante di parte pubblica, detta ad essa i criteri direttivi e prende atto degli accordi di contrattazione decentrata;
- decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere tra gli organi gestionali del Comune;
- riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività;
- fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri e gli standard per misurare la produttività dell'apparato;
- determina, sentito l'organismo di valutazione, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dall'Ente;
- adotta il Piano degli obiettivi, successivamente all'approvazione del bilancio di previsione;
- adotta, sentito l'organismo di valutazione, il sistema di misurazione e di valutazione delle prestazioni e dei risultati del personale dell'Ente;
- fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, dalla Regione o dallo Stato quando non espressamente attribuite dalla legge o dallo Statuto ad altro organo;
- promuove o resiste alle liti, ferma restando la competenza gestionale nell'attribuzione degli incarichi legali;

7. Il Sindaco svolge ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.

8. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, il Sindaco può conferire deleghe ai consiglieri comunali per lo svolgimento di compiti connessi all'esercizio di funzioni di indirizzo e di coordinamento su particolari materie o affari di propria competenza o per l'espletamento di compiti di rappresentanza, limitatamente agli approfondimenti collaborativi necessari per l'esercizio diretto delle predette funzioni da parte del Sindaco che ne è titolare.

Art. 27 – Deliberazioni del sindaco

1. Il Sindaco esercita le competenze di cui all'art. 26 tramite atti deliberativi che possono essere dichiarati immediatamente eseguibili a norma di legge.

2. I verbali delle deliberazioni del Sindaco sono firmati dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

3. Le deliberazioni adottate dal Sindaco sono comunicate in elenco ai Capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio. I relativi testi sono messi a disposizione dei Consiglieri comunali presso l'Ufficio di segreteria.

Art. 28 – Vicesindaco

1. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

2. Nelle cerimonie ufficiali o negli altri casi contemplati dalla legge, il delegato del Sindaco userà il distintivo previsto per il Sindaco stesso dall'art. 50, comma 12 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. In caso di contemporaneo impedimento o assenza del Sindaco e del Vicesindaco, le funzioni del Sindaco sono esercitate dal Consigliere più anziano di età.

Art. 29 – Cessazione dalla carica e sostituzione

1. Il Sindaco cessa dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio con conseguente nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti. Se la mozione viene respinta, i Consiglieri che l'hanno sottoscritta non possono presentarne un'altra se non trascorsi sei mesi dalla reiezione della precedente.

2. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco non ne comporta le dimissioni.

Art. 30 – Attribuzione di poteri gestionali ai componenti dell'organo esecutivo

Ai sensi dell'articolo 53, comma 23 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con deliberazione del Sindaco, ai componenti della stessa possono essere attribuiti compiti gestionali – responsabilità di uffici e servizi e potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale.

CAPO IV

NORME COMUNI AGLI ORGANI

Art. 31 – Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni con le quali deve esprimersi l'apprezzamento e/o la valutazione delle qualità e/o dei comportamenti di persone.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i Responsabili degli uffici e dei servizi.

3. La verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e delle deliberazioni del Sindaco è curata dal Segretario Comunale.

4. I verbali delle sedute consiliari sono firmati dal Sindaco e dal Segretario Comunale. I verbali delle sedute in cui vengono adottate deliberazioni sindacali sono firmati dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

TITOLO III

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 32 – Struttura burocratica del Comune. Principi strutturali ed organizzativi

1. La struttura burocratica del Comune è suddivisa in Servizi e Uffici.

2. L'organizzazione dei servizi, degli uffici e del personale del Comune è improntata al rispetto dei seguenti principi:

- distinzione tra funzione di indirizzo e controllo politico e funzione di gestione amministrativa;
- autonomia, funzionalità ed economicità della gestione, allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;
- organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- valorizzazione del merito e delle professionalità;
- articolazione degli uffici per funzioni omogenee;
- analisi della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficienza/efficacia dell'azione amministrativa;
- superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

3. Il Comune provvede alla organizzazione e alla gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa, nel rispetto delle proprie capacità di bilancio e delle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti.

Art. 33 – Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

1. L'articolazione delle strutture organizzative del Comune è disciplinata dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Sindaco nel rispetto dei criteri determinati dal Consiglio Comunale e può essere aggiornata ogni qual volta si rendesse necessario in considerazione delle mutate esigenze gestionali e diverse competenze dell'Ente, nel rispetto delle proprie capacità di bilancio, delle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi e delle disposizioni eventualmente dettate dalle norme statali e/o regionali.

2. Il Comune applica gli accordi collettivi nazionali e decentrati integrativi e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti.

CAPO II – UFFICI E PERSONALE

Art. 34 – Il Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario comunale titolare, scelto tra gli iscritti nell'apposito albo e nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente.

2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

3. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei servizi e ne coordina l'attività; svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale e alle sedute in cui vengono adottate deliberazioni sindacali, curando la redazione dei relativi verbali; può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente.

4. Il Segretario Comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dalla Legge o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco, nel rispetto del ruolo e della funzione e con esclusione di quelle a rilevanza squisitamente politica.

Art. 35 – Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Ad ogni Servizio è preposto un Responsabile. Gli incarichi di Responsabile degli uffici e dei servizi, titolari di p.o., in armonia con il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sono attribuiti dal Sindaco con proprio decreto; non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco.

2. Ai Responsabili compete la gestione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti negli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo del Comune.

3. I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

4. I Responsabili operano con professionalità e responsabilità, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'Amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

5. Il Sindaco, con proprio provvedimento, può attribuire ai Responsabili dei servizi ulteriori funzioni, oltre quelle previste dallo Statuto o dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

6. I Responsabili approvano con proprio atto i ruoli dei tributi, dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso, provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa, e stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti già deliberati.

7. I Responsabili provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni relative al settore di appartenenza e svolgono, inoltre, le seguenti funzioni:

- presiedono le commissioni di gara e di concorso;
- rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
- emettono le comunicazioni, i verbali ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
- pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione.

TITOLO IV

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTROLLI INTERNI

CAPO I

FINANZA LOCALE – REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 36 – Finanza locale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, ai regolamenti comunali.

2. Nell'ambito della finanza pubblica, al Comune è riconosciuta dalla legge autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e su quelle trasferite.

3. Il Comune, in conformità alle leggi vigenti in materia, è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

Art. 37 – Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, il Comune istituisce, sopprime e regola imposte, tasse e tariffe, applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione, applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 38 – Bilancio Comunale

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e deliberato dal Consiglio Comunale.

2. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario.

L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 39 – Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta ed alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del Responsabile del servizio competente.

3. La determinazione o la deliberazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 40 – Organo di revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge un revisore dei conti come per legge.

2. Il revisore dei conti, nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

3. Il revisore dei conti, in conformità alle disposizioni di legge e dei regolamenti, collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

4. Il revisore dei conti può partecipare alle sedute in cui vengono adottate deliberazioni da parte del Sindaco senza diritto di voto; può partecipare alle sedute consiliari e, su richiesta del Presidente, previa intesa con il Sindaco, può effettuare relazioni o svolgere funzioni consultive. Il revisore partecipa alle adunanze consiliari relative alla approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

5. Il revisore dei conti può inviare al Sindaco relazioni contenenti proposte per la regolarità contabile-finanziaria e l'efficienza della gestione dell'Ente.

6. Il revisore dei conti, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

7. Al revisore dei conti possono essere attribuite ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione all'organismo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi.

8. Il Comune assicura al revisore dei conti i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPO II

BENI PUBBLICI COMUNALI

Art. 41 – Beni pubblici comunali

1. Il Comune ha un proprio demanio e un proprio patrimonio.

2. I beni mobili e immobili, ordinati in base alle classificazioni di legge, formano oggetto di appositi inventari tenuti costantemente aggiornati, secondo modalità e procedure definite dai regolamenti dell'Ente.

3. I terreni soggetti ad usi civici sono disciplinati dalle disposizioni di legge che regolano la materia.

4. L'utilizzo dei beni immobili comunali disponibili o resi tali avviene secondo programmi e indirizzi approvati dal Consiglio Comunale.

5. L'alienazione di beni immobili o mobili comunali avviene mediante procedure competitive ad evidenza pubblica.

CAPO III

CONTROLLI INTERNI

Art. 42 – Controlli interni

1. Nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, il Comune disciplina, in modo integrato, il funzionamento dei Controlli Interni secondo le disposizioni di legge che regolano la materia.

TITOLO V

PARTECIPAZIONE POPOLARE – REFERENDUM – ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

CAPO I- ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 43 – Promozione dell'associazionismo e del volontariato

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità. A tal fine riconosce, valorizza e favorisce le libere forme associative e gli organismi di volontariato che non abbiano fini di lucro e ne sostiene l'attività, facilitandone la comunicazione con l'Amministrazione e promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.

2. Il Comune riconosce altresì le associazioni "pro loco" quali strutture di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali del territorio, nonché per la promozione delle attività turistiche.

Art. 44 – Albo delle associazioni

1. Il Comune può istituire l'Albo comunale delle associazioni. L'iscrizione all'Albo è subordinata al deposito presso il Comune, da parte dell'organismo che ne fa richiesta, dello statuto.

2. Il Comune può assegnare contributi ad enti pubblici e privati operanti nell'ambito della comunità locale nel rispetto dei criteri stabiliti dai regolamenti consiliari adottati in applicazione della legge n. 241/1990.

Art. 45 – Organismi di partecipazione popolare – Consulte e forum giovanili

1. Il Comune promuove la costituzione di organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale quali consulte e forum giovanili, disciplinandone la composizione ed il funzionamento con appositi regolamenti.

Art. 46 – Istanze

1. Qualunque cittadino può rivolgere istanze scritte al Sindaco aventi ad oggetto la segnalazione di specifici problemi di carattere locale o che abbiano riflessi sulla realtà comunale.

2. L'Amministrazione comunale è tenuta, attraverso gli organismi competenti, a fornire una risposta scritta entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.

Art. 47 – Petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze locali di natura collettiva.

2. Le petizioni devono essere sottoscritte da almeno il trenta per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune con firma leggibile e con indicazione, accanto alla stessa, del cognome, del nome, della data e luogo di nascita e della residenza del firmatario. Le petizioni vanno indirizzate al Sindaco, il quale, entro dieci giorni dal loro ricevimento, le assegna all'organo o ufficio competente, che si pronuncia in merito entro i successivi trenta giorni. Il contenuto della decisione dell'organo o ufficio competente, unitamente al testo della petizione, è affisso all'albo pretorio del Comune.

Art. 48 – Proposte

1. I cittadini possono avanzare al Comune motivate proposte di deliberazioni su materie di competenza del Sindaco o del Consiglio.

2. La proposta, da indirizzare al Sindaco, deve essere sottoscritta da almeno il trenta per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, con firma leggibile e con indicazione, accanto alla stessa, del cognome, del nome, della data e luogo di nascita e della residenza del firmatario.

3. La proposta deve essere dettagliata e tale da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e del suo contenuto dispositivo.

4. La proposta è indirizzata al Sindaco, il quale, entro dieci giorni dalla data di assunzione al protocollo generale dell'ente, la trasmette all'organo o ufficio competente, che assume le proprie determinazioni formali in merito entro trenta giorni dalla sua trasmissione.

Art. 49 – Referendum

1. È ammesso referendum su materie di esclusiva competenza comunale quando venga deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, computando a tal fine anche il Sindaco oppure quando lo richieda almeno il trenta per cento dei cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune; in tale ultimo caso la richiesta di indizione del referendum e l'articolazione dei quesiti referendari deve essere inoltrata al Sindaco ed assunta al protocollo generale del Comune.

2. Il referendum può essere consultivo e propositivo.

3. Sono escluse dalla consultazione referendaria questioni riguardanti le seguenti materie:

- Statuto comunale;

- bilancio, tributi e tariffe;

- nomine, designazioni e revoche di persone la cui competenza è per legge attribuita agli organi del comune;

- organizzazione del personale dell'ente;

- piano urbanistico comunale e strumenti urbanistici attuativi;

- progetti di oo.pp. dopo che sia intervenuto l'atto di approvazione del progetto definito;

- ordinanze contingibili e urgenti emanate dal Sindaco.

4. Il quesito referendario deve essere formulato in modo chiaro e conciso, tale da essere di immediata comprensione e non ingenerare equivoci. La legittimità del quesito referendario può essere valutata da una commissione, costituita da tre esperti nominati dal Consiglio Comunale, se promotore è lo stesso Consiglio, oppure dal Sindaco, se promotori sono gli elettori del Comune.

5. Il referendum è indetto dal Sindaco entro novanta giorni dalla data di esecutività della delibera consiliare o dalla data di assunzione al protocollo della richiesta degli elettori.

6. Il Consiglio Comunale disciplina con apposito regolamento i tempi, i modi e le condizioni per l'ammissibilità del referendum e le modalità dello svolgimento. Per quanto non disciplinato dallo Statuto o dal regolamento si applicano le norme relative ai referendum nazionali.

7. I referendum non possono essere svolti in coincidenza delle operazioni elettorali provinciali o comunali.

8. All'onere finanziario per le spese referendarie l'Amministrazione deve fare fronte con proprie entrate.

Art. 50 – Validità del referendum – Effetti

1. Il referendum è valido qualora partecipi alla consultazione la maggioranza degli aventi diritto al voto; il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, altrimenti è dichiarato respinto.

2. Il Sindaco, sulla base dei risultati elettorali, proclama l'esito del referendum e cura che allo stesso venga data adeguata pubblicità.

3. In caso di esito negativo non potrà essere riproposto lo stesso quesito referendario prima che siano trascorsi cinque anni.

4. Se l'esito del quesito referendario è positivo, il Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, deve prendere atto del risultato proclamato dal Sindaco e provvedere in merito all'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art. 51 – Altre forme di consultazione della popolazione

1. L'Amministrazione comunale può consultare i cittadini o parte di essi allo scopo di acquisire informazioni, pareri e proposte su materie di interesse della comunità locale. La consultazione può essere promossa attraverso incontri, assemblee pubbliche o altre modalità ritenute idonee allo scopo.

Art. 52 – Disposizioni comuni alle forme di partecipazione popolare

1. Le istanze, le petizioni, le proposte, i quesiti referendari e le altre forme di consultazione della popolazione sono elencate, in ordine cronologico, in un apposito registro, con l'indicazione degli esiti e degli eventuali provvedimenti adottati. Il registro è pubblico.

Art. 53 – Partecipazione alla vita pubblica degli stranieri

1. Il Comune promuove la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

CAPO II -DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 54 – Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune o depositati presso l'Amministrazione Comunale sono pubblici, fatta eccezione per quelli "riservati" per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

Art. 55 – Diritto di accesso e di informazione

1. Il Comune garantisce ai cittadini il diritto all'informazione sulla propria attività. Costituiscono strumenti di informazione e di comunicazione la pubblicazione degli atti all'albo pretorio, gli incontri diretti con i cittadini, la affissione in luoghi pubblici o aperti al pubblico di avvisi e notizie nonché l'impiego di ogni altro strumento ritenuto idoneo ad effettuare l'informazione.

2. Il Comune garantisce a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge n. 241/1990 e secondo le modalità definite da apposito regolamento.

3. Il Comune garantisce la partecipazione al procedimento amministrativo nel rispetto di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

TITOLO VI

FORME ASSOCIATIVE

Art. 56 – Convenzioni

1. Per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune di Prata D'Ansidonia può stipulare convenzioni con altri Comuni, con la Provincia e con altri Enti.

2. Le convenzioni sono approvate dal Consiglio Comunale e devono stabilire il fine, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 57 – Accordi di programma

1. Gli accordi di programma sono promossi per dare attuazione ad interventi che richiedono l'azione coordinata di più enti ed amministrazioni pubbliche.

2. La procedura è avviata dal Sindaco quando il Comune di Prata d'Ansidonia abbia competenza primaria o prevalente nella realizzazione dell'intervento.

3. L'accordo di programma è definito e sottoscritto dal Sindaco, dai rappresentanti legali di tutte le amministrazioni interessate nonché dai soggetti pubblici a carico dei quali l'accordo ponga determinati obblighi o adempimenti.

4. L'accordo di programma deve contenere la descrizione degli interventi da realizzare, gli obblighi e gli adempimenti dei soggetti partecipanti, i tempi di attuazione, gli aspetti finanziari.

TITOLO VII

POTESTÀ NORMATIVA

Art. 58 – Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

Art. 59 – Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti nelle materie ad esso espressamente demandate dalla legge e dallo Statuto nonché in ogni altra materia di competenza comunale.

2. La potestà regolamentare si esercita nel rispetto dei principi fissati dalle leggi e dallo Statuto.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 60 – Modificazione ed abrogazione dello Statuto

1. Le modifiche soppressive, aggiuntive e sostitutive nonché l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale secondo le norme vigenti.

2. Le proposte di deliberazione di modifica o di abrogazione totale o parziale dello Statuto devono contenere il nuovo testo proposto e l'indicazione delle norme che regolano la materia.
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.
4. Non possono essere proposte modifiche allo Statuto durante il semestre precedente la naturale scadenza del Consiglio Comunale.
5. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata se non decorso un anno alla deliberazione di reiezione.

Art. 61 – Pubblicità dello Statuto

1. Il Consiglio Comunale promuove ogni iniziativa, compresa la diffusione sul proprio sito istituzionale, ritenuta idonea ad assicurare la conoscenza, da parte di tutti i cittadini, dello Statuto e delle eventuali modifiche ad esso apportate.

Art. 62 – Abrogazioni

1. Il presente statuto sostituisce e abroga lo statuto comunale vigente.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Statuto sono abrogate tutte le disposizioni dei regolamenti comunali con esso incompatibili.

Art. 63 – Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi; è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione; è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
2. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio.



ECR